

STATUTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

PARTE I – ELEMENTI GENERALI

Art.1

Scuola di Medicina

1. La Scuola di Medicina è la struttura di Ateneo di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche dei Dipartimenti che la costituiscono e garantisce, con le modalità e nei limiti concordati con la Regione, l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca.
2. La Scuola di Medicina è istituita tra i tre Dipartimenti di seguito elencati, i quali vi afferiscono in base a criteri paritetici e di affinità disciplinare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara:
 - a. Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale;
 - b. Dipartimento di Scienze Mediche;
 - c. Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche.
3. La Scuola ha autonomia organizzativa in relazione all'utilizzo dei servizi comuni destinati allo svolgimento delle attività didattiche. Alla Scuola viene attribuita, nei limiti fissati dallo Statuto di Ateneo e dai regolamenti vigenti, la disponibilità di fondi, spazi e beni per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di competenza della Scuola, l'Amministrazione destina a essa unità di personale tecnico-amministrativo.

Art.2

Funzioni

1. La Scuola di Medicina ha le seguenti funzioni:
 - a) esprime parere in merito alle proposte di istituzione o modifica dei Corsi di studio presentate dai Dipartimenti;
 - b) propone la attivazione o la soppressione dei Corsi di studio, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c della Legge 240/2010;
 - c) coordina le attività didattiche dei Corsi di studio, delle Scuole di specializzazione, dei Master, dei Corsi di perfezionamento e di aggiornamento di competenza dei Dipartimenti afferenti alla Scuola. Collabora, inoltre, ai progetti formativi delle Scuole di dottorato di pertinenza dei Dipartimenti stessi;
 - d) delibera in merito ai documenti finalizzati all'assicurazione della qualità della formazione previsti dalle vigenti disposizioni normative e dal sistema di assicurazione di qualità di Ateneo, presentati dai Dipartimenti e/o dai Consigli di corso di studio;
 - e) cura e gestisce, in stretta collaborazione con i Dipartimenti, i rapporti con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e gli Ordini delle professioni sanitarie;
 - f) elabora e propone i piani di sviluppo in collaborazione con i Dipartimenti;
 - g) coordina l'attribuzione degli incarichi di insegnamento e supporto alla didattica conferiti a docenti esterni sui Corsi di Studio, sui Master e sui Corsi di perfezionamento e aggiornamento;
 - h) esprime parere in merito ai compiti didattici di Professori e Ricercatori e, ai fini di una razionalizzazione nell'affidamento dei compiti didattici e di un migliore utilizzo della docenza, può esprimerne richiesta motivata di riesame;
 - i) formula parere obbligatorio sulle richieste di bandi per Professori e Ricercatori avanzate dai Dipartimenti e sulle proposte di chiamata diretta;
 - l) esprime al Rettore pareri motivati sulle proposte da avanzare alla Regione per la predisposizione del piano sociosanitario, del protocollo generale di intesa e conseguenti protocolli attuativi, nonché sulla istituzione o soppressione di unità operative universitarie;

- m) dirime eventuali contrasti tra i Dipartimenti che la costituiscono;
 - n) svolge ogni altra funzione a esso delegata congiuntamente dai Dipartimenti che la costituiscono.
2. La Scuola di Medicina assume i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, con le modalità e nei termini concertati con l'amministrazione regionale e secondo quanto disposto dalla Legge n. 240/2010, art. 2, comma 2, lettera c, garantendo l'inscindibilità, per i docenti aventi titolo, delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e ricerca

Art. 3 **Autonomia della Scuola**

1. La Scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE

Art.4 **Organi della Scuola**

1. Sono organi della Scuola:
- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio

Art.5 **Il Presidente**

1. Il Presidente rappresenta la Scuola e presiede il Consiglio.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio della Scuola tra i Professori Ordinari afferenti alla struttura secondo quanto previsto dall' art 34, comma 3, lettera a, dello Statuto di Ateneo.
3. Il Presidente, all'atto della nomina, indica fra i Professori Ordinari facenti parte del Consiglio, un Vice-Presidente Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. Il Presidente può essere delegato dal Consiglio della Scuola a emanare, in caso di necessità e urgenza, propri atti nelle materie di competenza del Consiglio. Tali atti dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima seduta utile.

Art.6 **Il Consiglio della Scuola**

1. Il Consiglio della Scuola è composto da:
- a) i Direttori dei Dipartimenti che a essa afferiscono;
 - b) sei rappresentanti eletti fra i Coordinatori dei Corsi di studio afferenti ai Dipartimenti che compongono la Scuola;
 - c) due rappresentanti eletti fra i Coordinatori dei Dottorati di Ricerca istituiti presso i Dipartimenti costituenti la Scuola;
 - d) due rappresentanti eletti fra i Direttori delle Scuole di Specializzazione afferenti ai Dipartimenti che compongono la Scuola con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Ferrara;
 - e) due rappresentanti eletti fra i Direttori Universitari di strutture complesse assistenziali di competenza della Scuola;
 - f) tre rappresentanti degli studenti, e comunque in numero non inferiore al 15% dei Docenti componenti il Consiglio.
2. Possono far parte del Consiglio della Scuola solo i Professori e i Ricercatori afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola.

3. Il Consiglio della Scuola è l'organo deliberativo, di programmazione e di gestione che sovrintende allo sviluppo efficiente delle attività didattiche, scientifiche e assistenziali della Scuola, nel pieno rispetto dell'autonomia dei Dipartimenti afferenti.
4. Il Consiglio della Scuola esprime al Rettore parere in merito ai rapporti con l'Azienda Ospedaliera Universitaria e con l'Azienda Territoriale di riferimento.
5. Il Consiglio della Scuola designa i componenti docenti della Commissione Paritetica docenti-studenti.

Art.7

Commissione Paritetica

1. La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina, denominata Commissione Paritetica docenti - studenti (CPDS), sostituisce le Commissioni Didattiche Paritetiche dei Dipartimenti afferenti come previsto dall'art. 9 comma 2 del Regolamento tipo dei Dipartimenti.
2. La CPDS è presieduta dal Presidente della Scuola o da un suo Delegato.

PARTE III – ORGANIZZAZIONE

Art.8

Disposizioni transitorie e finali

1. La Scuola si doterà di un proprio Regolamento, che ne disciplinerà l'organizzazione e il funzionamento.